

**ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS
DOTT. MARIO PICCININI
NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE**

**ATTO N.48.541/17.975 DI REP.
REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.4203**

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS
(Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 1 marzo 2016)**

**TITOLO I
Denominazione – sede**

ART. 1 – È costituita l'Associazione, laica, apolitica e senza fini di lucro, denominata Associazione Culturale Tethys, con sede presso lo Studio Legale Zati in via S. Reparata 40, I - 50129 Firenze (Italia).

**TITOLO II
Scopo – Oggetto**

ART. 2 – L'Associazione persegue l'obiettivo di promuovere e divulgare attività culturali, con particolare riguardo alle Scienze Naturali, anche tramite eventualmente attività di ricerca.

ART. 3 – L'Associazione per perseguire le sopra citate finalità potrà stipulare convenzioni con Enti e instaurare rapporti di collaborazione con privati, altre Associazioni, eccetera; potrà altresì esercitare, in via meramente marginale, e sempre senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali. L'Associazione si finanzia con:

- le quote dei Soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e Privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- i proventi di gestione;
- ogni altro provento comunque conseguito.

**TITOLO III
Soci**

ART. 4 – Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. La qualità di Socio ha durata a tempo indeterminato; ne è esclusa la temporaneità.

ART. 5 – L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

All'atto della richiesta e dopo il versamento di una quota Sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo, verrà rilasciata la tessera Sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

ART. 6 – Tipi di Soci:

-Soci ordinari: le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

- Soci collettivi: istituzioni pubbliche o private che, dietro presentazione di domanda, possono essere ammesse al sodalizio.

La qualità di Socio è intrasmissibile e la quota di partecipazione è a fondo perduto.

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni nel caso che ce ne sia l'esigenza.

ART. 7 – Sono diritti e doveri dei Soci:

- attenersi al presente Statuto;
- partecipare con voto deliberativo all'Assemblea, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- ricoprire, se ad esse eletti, cariche Sociali;
- contribuire fattivamente alle attività organizzative dell'Associazione;
- l'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali;
- il pagamento della quota Sociale che verrà stabilita annualmente in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo.
- contribuire fattivamente alle attività organizzative dell'Associazione.

TITOLO IV

Recesso – esclusione

ART. 8 – La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 9 – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro Soci.

ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

Fondo Comune – Esercizio Sociale

ART. 11 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali versamenti, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi Sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 12 – L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo

ART. 14 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Nell'Assemblea generale ogni associato di maggiore età ha diritto ad un voto.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione in forma scritta almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15 – Assemblea ordinaria.

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sull'esclusione dei Soci per gli stessi motivi riportati all'art. 9;
- f) delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- g) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno da un quinto degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta la riunione deve avvenire entro due mesi dalla stessa.

ART. 16 – L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17 – In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci ordinari e collettivi.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e per modificare lo statuto per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli Associati presenti.

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea generale mediante delega: ogni presente può essere portatore di una sola delega.

ART. 18 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri scelti fra i Soci ordinari e collettivi. Nel caso di enti o associazioni può entrare a far parte del Consiglio Direttivo il rispettivo rappresentante.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente il ViceSegretario, e/o il ViceTesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 4 membri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervengano almeno 4 membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il bilancio consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

ART. 20 – In caso di uscita dal Consiglio Direttivo di uno o più componenti quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea, la quale nomina nuovi membri che restano in carica fino al termine della durata in carica del consiglio stesso.

ART. 21 – La firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al vice Presidente, la cui firma costituisce prova per i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 22 – Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Presidente o il Vice Presidente hanno il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

TITOLO VII Scioglimento

ART. 23 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione dettata dalla legge.

ART. 24 – Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.